

La nostra storia

Il primo contratto che paga le bietole in base alla densità del sugo al grado polarimetro e non più a peso

IL CONTRATTO DI COLTIVAZIONE BIETOLE 1923

Tra i sottoscritti, in nome e per conto delle Società da ciascuno di essi rappresentate, e limitatamente agli Zuccherifici indicati a fianco di ciascuna firma, situati tutti a nord dell'Appennino, ed i rappresentanti dei bieticoltori pure qui sottoscritti, in nome e per conto dei Sindacati ed Associazioni Agrarie indicati a fianco di ciascuna firma, coll'intervento della Federazione Nazionale dei Bieticoltori e dell'Unione Zuccheri e con l'assistenza di S.E. l'on. Corgini, Sottosegretario di Stato al Ministero per l'Agricoltura, si stipulano le seguenti condizioni, da valere per i contratti di coltivazione bietole per l'anno 1923.

Intervengono pure i rappresentanti della Corporazione Nazionale dell'Agricoltura e della Federazione Italiana Sindacati Agricoltori.

PREZZO

Ciascuna Fabbrica pagherà alla massa dei propri coltivatori la metà dello zucchero da essa prodotta, accertato come detto qui sotto, al prezzo medio ponderato di ricavo dello zucchero cristallino bianco a 99,50 di resa e del raffinato base centrifugo – diminuito quest'ultimo di un forfait a L. 27 (ventisette) per spese di raffinazione ed utile delle Raffinerie – di produzione nazionale, sulle piazze di Genova, Torino, Milano, Bologna, Trieste, Roma, e Napoli nei dieci mesi dal 1° settembre 1923 al 30 giugno 1924, per merce resa franca sul vagone o barca alla Fabbrica o Raffineria Speditrice, deduzione fatta dell'imposta di fabbricazione (attualmente di L. 300 per quintale) e di eventuali altri oneri fiscali gravanti sullo zucchero nazionale.

Il prezzo medio di ricavo di cui sopra sarà accertato in base alle mercuriali delle Camere di Commercio delle città sopra indicate, da una Commissione di cinque membri, due scelti dalla Unione Zuccheri, due scelti dalla Federazione Nazionale Bieticoltori ed il quinto dai primi quattro o dal Presidente della Camera di Commercio di Milano.

E' ammesso il ricorso di una delle parti interessate, a mezzo della Unione Zuccheri o della Federazione Nazionale dei Bieticoltori, ad una Commissione arbitrale formata da due rappresentanti dell'Unione Zuccheri, da due rappresentanti della Federazione Bieticoltori e presieduta da un quinto nominato dai primi quattro o in caso di disaccordo da S.E. il Ministro dell'Agricoltura; alla quale sarà devoluto in via pregiudiziale il compito di accertare se i prezzi risultati dalle mercuriali rispondono alla normale concorrenza, oppure non siano influenzati da fattori speculativi, e di stabilire quindi definitivamente il prezzo.

Lo zucchero prodotto da ciascuna fabbrica, agli effetti della determinazione del prezzo delle barbabietole, sarà accertato col metodo seguente:

Si accetterà sui registri della Dogana, fabbrica per fabbrica, tutto lo zucchero prodotto: raffinato, cristallino e greggio. Il raffinato verrà calcolato a 100° di resa. Il greggio verrà riportato al cristallino a 99,5 di resa, mediante analisi su campione prelevato dalla R. Dogana ed analizzato presso i Laboratori Doganali.

Non si tiene conto dello zucchero contenuto nei melassi (per melassi s'intendono quelli che, agli effetti della Dogana, sono attualmente ritenuti melassi normali) nonché dello zucchero contenuto nelle polpe comuni.

Per i casi particolari delle fabbriche che osmosano o dezuccherano il melasso durante la campagna, oppure producono polpe zuccherate o altri prodotti, verranno determinati i coefficienti di correzione da apportarsi alla quantità di zucchero prodotta, accertata come sopra.

Questa determinazione verrà fatta da una Commissione di tre membri per ogni fabbrica: uno nominato dalla F.N.B., uno dalla fabbrica ed il terzo scelto di comune accordo o in caso di disaccordo dal Direttore della R. Stazione di Bieticoltura di Rovigo.

Il 50% (cinquanta per cento) dell'importo ricavato dallo zucchero, secondo l'accertamento di cui sopra, spettante alla massa dei coltivatori di ciascuna fabbrica sarà distribuito tra i coltivatori stessi in rapporto alla quantità e alla densità del sugo delle barbabietole da cia-

scuno di essi consegnate.

Il peso delle barbabietole e le tare saranno controllate dalle organizzazioni di bieticoltori indicate dalla F.N.B. per ciascun zuccherificio e la densità del sugo sarà determinata su congruo numero di campioni prelevati, coltivatore per coltivatore, all'atto della consegna. Essa sarà fatta nei locali della fabbrica e in altri centri prestabiliti come in appresso.

Le norme per il prelevamento dei campioni, la determinazione della densità ed i centri per le analisi verranno fissate da una Commissione paritetica nominata dalla F.N.B. e dalla U.Z. e presieduta dal Comm. Prof. Ottavio Munerati.

Tutti i dati di ricevimento e di analisi della densità, accertati come sopra detto, per tutti i coltivatori consegnanti di ciascuna fabbrica, saranno tenuti sempre a disposizione dei rappresentanti delle organizzazioni, per i necessari controlli in sede di liquidazione.

Le spese d'impianto, la provvista del materiale necessario ai laboratori d'analisi per le operazioni di accertamento della densità, saranno a carico delle fabbriche, mentre le spese di esercizio, rifornimenti e trasporto dei campioni, saranno suddivise per metà tra le fabbriche ed i coltivatori, e la quota parte a carico di ciascun coltivatore gli sarà trattenuta al momento della liquidazione definitiva dei conti.

COMPENSI DI TRASPORTO

A titolo d'indennità per le spese di trasporto, saranno corrisposti ai coltivatori i seguenti compensi:

Per le barbabietole consegnate nei Silos della fabbrica:

L. 0,30 per quintale netto per il primo chilometro.

L. 0,20 per quintale netto e per chilometro, per i chilometri successivi fino al 15° incluso.

Nessun compenso per i chilometri oltre i 15.

Per le barbabietole consegnate nelle stazioni o piarde

L. 0,25 per quintale netto per il primo chilometro.

L. 0,15 per quintale netto e per chilometro, per i chilometri successivi fino al 15° incluso.

Nessun compenso per i chilometri oltre i 15.

SOVVENZIONI

Sarà accordato, a richiesta del coltivatore e con le garanzie di consuetudine, una sovvenzione per i lavori di coltivazione delle barbabietole di L. 500 (cinquecento) per ettaro che verrà pagata dopo avvenuto il diradamento delle bietole. Il coltivatore dovrà corrispondere sulla somma ricevuta l'interesse annuo del 5% (cinque per cento). Tale sovvenzione, come quella per la somministrazione del seme, s'intendono garantite dal privilegio di cui all'articolo 1958 Cod. Civ.

PAGAMENTI

Durante il corso delle consegne saranno pagati settimanalmente ai coltivatori degli acconti in ragione di L. 9 (nove) per quintale netto sui quattro quinti delle bietole consegnate nella settimana precedente, deduzione fatta del debito del coltivatore per anticipazioni o sovvenzioni in natura o in danaro. Saranno conservate le consuetudini vigenti presso ciascuna fabbrica per l'eventuale trattenuta rateale delle anticipazioni stesse. Entro quindici giorni dal termine delle consegne, sarà pagato il residuo quantitativo delle barbabietole consegnate dal coltivatore, sempre sulla base suddetta di L. 9 per quintale netto, coll'aggiunta dei compensi di trasporto e deduzione fatta del debito del coltivatore come sopra detto. L'acconto di L. 9 per quintale, s'intende garantito come prezzo minimo non coltivatore per coltivatore, ma per il totale delle barbabietole consegnate a ciascuna fabbrica. A ciascun coltivatore sarà rilasciato dallo zuccherificio all'atto del pagamento dell'acconto suddetto, un documento indicante il quantitativo complessivo di barbabietole consegnate, la corrispondente densità e gli acconti ricevuti dal coltivatore sulle bar-

babietole stesse.

Il saldo dovuto al coltivatore in base al prezzo definitivo delle barbabietole, sarà pagato entro il 15 luglio 1924.

Su detto saldo saranno corrisposti dalle fabbriche gli interessi del 5% annuo dal 15 ottobre 1923.

POLPE

Il coltivatore avrà diritto di ritirare dalla fabbrica fino a quarantacinque quintali di polpe fresche per 100 quintali di barbabietole consegnate in peso netto. (Si chiarisce che con la denominazione di polpe fresche si intende di indicare le fettucce di barbabietole esaurite così come escono dalla fabbrica e aventi circa il 6% - sei per cento - di sostanze secche).

Di detta percentuale di polpe fresche, quintali 35% saranno dati gratuitamente; quintali 10% saranno addebitati al coltivatore al prezzo di mercato delle polpe fresche nel luogo di consegna.

Il coltivatore dovrà dichiarare entro il 30 aprile 1923 se intende ritirare le polpe fresche. In mancanza di questa dichiarazione nel termine stabilito, s'intenderà che ha rinunciato alle polpe fresche.

Come compenso per questa rinuncia e limitatamente alla parte di polpe fresche concesse gratuitamente (35%), spetteranno al coltivatore centesimi venti per quintale di barbabietole consegnate in peso netto.

Il coltivatore avrà l'obbligo di ritirare le polpe fresche ripartitamente durante tutto il periodo di lavorazione delle barbabietole. Le quote non ritirate regolarmente saranno stornate senza che il coltivatore abbia diritto a compenso alcuno.

Qualora il coltivatore non potesse ritirare, in tutto od in parte, per fatto imputabile alla fabbrica, la percentuale di polpe spettantegli gratuitamente, la fabbrica dovrà a sua scelta:

O consegnargli un quantitativo di polpe insilate uguale al 30% delle polpe fresche non ritirate, quantitativo che il coltivatore dovrà ritirare entro il 30 giorni dalla fine della lavorazione delle barbabietole; oppure consegnargli 50 chilogrammi di polpe secche, sacco escluso, per cento quintali di barbabietole consegnate dal coltivatore; oppure corrispondergli un compenso per ogni quintale di polpe fresche non messe a sua disposizione pari al prezzo di mercato delle polpe fresche nel luogo di consegna.

Fermi i criteri fondamentali di cui sopra, la clausola suddetta potrà essere modificata d'accordo fra le parti, in rapporto alle esigenze e alle consuetudini di ogni singola fabbrica e della zona.

CONSEGNE E RICEVIMENTI

Il coltivatore avrà l'obbligo di iniziare la consegna non oltre il primo agosto e la fabbrica sarà tenuta ad iniziare i ricevimenti in quella data che verrà fissata entro il 15 luglio precedente, di comune accordo tra essa e i rappresentanti dei Sindacati e Associazioni fornitori di bietole. Dette consegne saranno ripartite secondo le norme e le consuetudini vigenti presso ciascun zuccherificio.

TRATTENUTE

Verrà trattenuta la quota di centesimi 10 per quintale di bietole a tutti i coltivatori sieno o no organizzati, escluse soltanto le barbabietole provenienti da coltivazioni fatte direttamente dagli zuccherifici. Le quote saranno dalla U.Z. raccolte presso i singoli stabilimenti e versate come segue:

- L. 0,03 per quintale di bietole indistintamente per tutti i coltivatori sieno o no organizzati, alla F.N.B. per le spese di stipulazione ed esecuzione del contratto;
- L. 0,07 per quintale di bietole, ma limitatamente alle bietole dei coltivatori sindacati od associati, ai Sindacati o Associazioni di bieticoltori, in ragione delle quantità di bietole consegnate dai soci di ciascun Sindacato od Associazione riconosciuti dalla F.N.B.

Gli elenchi dei Sindacati od Associazioni aventi diritto a questo versamento e dei loro soci saranno comunicati dalla Federazione Nazionale Bieticoltori agli Zuccherifici interessati entro il mese di luglio 1923. Le somme residuali trattenute ai coltivatori non organizzati come sopra, saranno versate alla R. Stazione di Bieticoltura di Rovigo, per studi ed esperienze di coltivazione.

PREFERENZA

Gli industriali delle fabbriche suddette si impegnano: di non fare, con i bieticoltori non organizzati, contratti che comunque, direttamente o indirettamente, diano a questi bieticoltori vantaggi maggiori di quelli risultanti dal contratto formato dalle due

parti a seguito di queste trattative;

di dare la preferenza assoluta alle terre dei bieticoltori federati ed organizzati come sopra è detto, subordinatamente a quanto segue:

Nel caso che le terre offerte agli industriali, con quelle da essi già direttamente assunte, superino la potenzialità degli stabilimenti sia globalmente, sia per speciali territori o fabbriche che debbono tecnicamente considerarsi a parte, si faranno le opportune riduzioni tenendo presenti, in ordine di importanza, i criteri primo e secondo sottoindicati, nella applicazione dei quali si terrà conto della necessità di favorire il minor costo di produzione dello zucchero, delle consuetudini di approvvigionamento bietole delle fabbriche negli anni precedenti e delle condizioni di ciascuna fabbrica nei riguardi delle superfici già assunte fuori Sindacati, con impegni precedenti e validi. Il tutto con spirito di equità e di praticità.

1°- Diritto di precedenza dei bieticoltori organizzati sui non organizzati.

2°- I precedenti di coltivazione, nel senso, che chi è vecchio coltivatore, specialmente per le superfici precedentemente coltivate, ha precedenza sui nuovi coltivatori e sulle superfici aggiunte.

Per fare le eventuali riduzioni si farà subito un esame generale della situazione dai rappresentanti dei bieticoltori organizzati e delle fabbriche.

Tutte le controversie che potessero sorgere sull'applicazione di questa clausola, saranno risolte da una Commissione formata dal Presidente della F.N.B., dal Direttore della U.Z. e presieduta dal Prof. Antonio Marozzi. Commissione che giudicherà come arbitro amichevole compositore e senza formalità di procedura e che avrà anche il compito di regolare la equa distribuzione generale delle superfici a coltivazione per tutta la zona contemplata nell'atto presente.

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I contraenti s'impegnano di provvedere immediatamente alla destinazione degli impegni di coltivazione alle varie fabbriche, e gli industriali si impegnano di sospendere nel frattempo qualsiasi somministrazione o distribuzione di semi.

CONTROVERSIE FRA LE PARTI

Le controversie che dovessero sorgere tra la F.N.B. e gli zuccherifici firmatari per l'interpretazione ed applicazione del contratto generale saranno deferite ad un collegio arbitrale composto di tre membri nominati uno da ciascuna delle parti contraenti ed il terzo dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della Corte d'Appello di Bologna su richiesta della parte più diligente.

Per la risoluzione delle controversie fra singoli Sindacati o coltivatori e gli Zuccherifici, per l'applicazione ed esecuzione del contratto particolare, si procederà alla nomina di un collegio arbitrale, composto di tre membri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo dai due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale della provincia in cui si trova lo Stabilimento.

ALTRE CONDIZIONI

Tutte le altre condizioni contrattuali saranno, per ciascun zuccherificio, uguali a quelle del contratto di coltivazione 1922.

ELEZIONE DI DOMICILIO

Per quanto si riferisce al presente contratto le parti eleggono domicilio come segue:

Gli industriali in Genova, presso l'Unione Zuccheri, Corso Andrea Podestà, N. 5-B.

La Federazione Nazionale Bieticoltori in Bologna, Via Parigi, N. 2. Per quanto si riferisce ai rapporti tra le singole fabbriche ed i singoli Sindacati Bieticoltori, la elezione di domicilio, per quanto riguarda gli industriali, presso ciascun stabilimento, ed i Sindacati e gli agricoltori singoli, presso la sede dei Sindacati o Associazioni Bieticoltori locali.

Letto, confermato e firmato.

Roma, 24 febbraio 1923.